

valutazioni operate dalla commissione istituita presso la p.a. resistente, saranno i singoli candidati a doversi attivare personalmente per richiedere i documenti in quanto titolari di interesse qualificato ed endoprocedimentale.

Per tali motivi il ricorso va respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 15 ottobre 2007

Non trovato il ricorso contro il ministero dell'interno per l'accesso al fascicolo personale

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione provinciale del lavoro di- Università degli Studi di

Fatto

Il Sig., titolare di omonima ditta edile in (.....), con richieste di accesso del e del, chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere al proprio fascicolo in merito alle risultanze del procedimento ispettivo cui era stato sottoposto in precedenza da parte degli ispettori del lavoro. Tale procedimento si era aperto a seguito di alcune irregolarità riscontrate dagli accertatori in un cantiere aperto sul fondo limitrofo a quello del ricorrente ove si trovavano i sigg.ri e, ritenuti dagli ispettori lavoratori dell'impresa dell'odierno ricorrente. In conseguenza di ciò venivano emessi provvedimenti di sospensione e revoca del cantiere del ricorrente, che portavano lo stesso ad inoltrare le richieste di accesso di cui sopra. In particolare si chiedeva all'amministrazione l'accesso alle dichiarazioni rese dai sigg. ri e agli ispettori verbalizzanti, al fine di poter difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

L'amministrazione, con due provvedimenti dello stesso tenore (l'ultimo dei quali comunicato al ricorrente in data) negava l'accesso, adducendo come motivo di diniego l'articolo 2, , comma 1, lettera c), d.m. 4.11.1994, n. 757, che espressamente esclude dall'accesso "i documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva in relazione alle esigenze di riservatezza delle persone coinvolte". Contro l'ultimo dei due dinieghi il sig. in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone la riforma. Il gravame è stato notificato anche ai controinteressati, come da allegate ricevute dell'avvenuta spedizione. In data l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva come il diniego opposto dall'amministrazione resistente sia principalmente basato sulla citata disposizione di cui all'articolo 2, , comma 1, lettera c), d.m. 4.11.1994, n. 757. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 15 ottobre 2007

PLENUM 8 NOVEMBRE 2007

..... Onlus
c.a.
.....

Oggetto: Richiesta di parere su diniego informazioni su ex discarica.

Con nota del viene richiesto il parere in merito al silenzio rifiuto opposto dal Comune di alla richiesta di informazioni inerenti una ex discarica.

In merito si rappresenta che l'art. 3 del D.Lgs.195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare, sul punto, che" ai fini dell'accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente.(cfr TAR Lazio, sez.III 28 giugno 2006, n.5272).

Nel caso di specie, pertanto, l'istanza di accesso, tra l'altro circostanziata e ben definita, appare meritevole di accoglimento da parte dell'Ente locale in questione.

AL CONSIGLIERE
AVV.

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'individuazione, riguardo agli enti locali privi dell'ufficio di Difesa Civica, dell'autorità competente ad intervenire in via di tutela amministrativa, nei casi di diniego o differimento del diritto di accesso.

I consiglieri e, con diverse e reiterate istanze, si sono rivolti al Presidente della Comunità Montana dei per ottenere della documentazione specifica in possesso dell'ente.

Non avendo ricevuto quanto richiesto, gli istanti in data, hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, che in data ha dichiarato la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dai ricorrenti, poiché a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Comunità Montana dei è competente il Difensore Civico, come si evince dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006.

Successivamente alla suddetta decisione della Commissione, il Consigliere ha trasmesso alla stessa, in data, una richiesta di parere concernente l'individuazione, riguardo agli enti locali privi dell'ufficio di Difesa Civica, dell'autorità competente ad intervenire in via di tutela amministrativa, nei casi di diniego o differimento del diritto di accesso, in modo che l'istanza di accesso da lui presentata possa essere rimessa a questa autorità, d'ufficio o su iniziativa di parte.

La Commissione in merito alla richiesta di parere formulata dal consigliere, ha rilevato nuovamente la propria incompetenza.

Nonostante le due suddette pronunce della Commissione, il Consigliere, in data, ha insistito nel rinnovare la propria istanza con un'ulteriore richiesta di parere concernente sempre la questione in oggetto.

Al riguardo si osserva che la legge n. 241 del 1990, art. 25, comma 4 e d.P.R. n. 184 del 2006, art. 12, stabiliscono la competenza territoriale della scrivente Commissione e del Difensore civico non superabile in ragione della mancata nomina di quest'ultimo.

Tuttavia la scrivente Commissione nell'ambito del potere di vigilanza del principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, di cui all'art. 27 della legge generale sul procedimento amministrativo, rileva che se l'istanza di accesso è stata presentata dall'avv., in qualità di consigliere comunale o provinciale, è da considerare il disposto dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Con tale qualifica il soggetto istante potrebbe, infatti, supportare la propria richiesta ostensiva.

Al Comune di

Oggetto: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.
n.2 quesiti.

Con nota pervenuta in data il Segretario comunale del comune di ha rivolto alla Commissione due diversi quesiti.

1)-Con il primo quesito si chiede di conoscere , nel caso in cui un consigliere comunale inoltri una richiesta di accesso al responsabile di posizione organizzativa, a chi compete fornire la risposta.

Sul punto l'art. 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241 dispone che " La richiesta di accesso ai documenti ...deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".

Nell'ambito dell'Amministrazione competente, trattandosi di atti concernenti l'attività amministrativa, la competenza a fornire la risposta non può che essere del responsabile del procedimento della struttura Amministrativa preposta all'adozione dell'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente, da ricercare nell'ambito della regolamentazione interna appositamente predisposta dall'ente locale.

2)- Con il secondo quesito si chiede se sia possibile rinviare la presa visione di un documento richiesto dal consigliere comunale anche nel caso in cui detto documento sia immediatamente disponibile.

In merito a tale quesito occorre evidenziare come la giurisprudenza amministrativa si sia ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus ad essi affidato.

Tale diritto all'informazione del consigliere comunale, tuttavia deve essere soggetto al rispetto di alcune forme e modalità, tra cui la formulazione delle istanze in forma specifica e dettagliata (cfr tra le molte, in tal senso, Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n.6393).

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso la stessa giurisprudenza ha ritenuto che qualora l'esaudimento della richiesta sia di una certa gravosità, la stessa può essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente (cfr.Cons.di Stato, sezione IV, 21 agosto 2006, n. 4855).

Nel caso in questione, pertanto, trattandosi di un documento immediatamente disponibile, senza neppure necessità di ricerche di archivio, nessun tipo di differimento risulta consentito.

Roma, 8 novembre 2007

Alla D.ssa
Segretario Comunale
Comune di
.....

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'accesso agli atti da parte di un Consigliere comunale.

Con nota in data, è stato richiesto il parere di questa commissione in merito alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di ottenere copia su supporto informatico della cartografia catastale del comune di

La commissione in merito al quesito posto ha avuto modo di affermare in diverse occasioni che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

La stessa giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus ad essi affidato.

Il Consiglio di Stato, difatti, ha ritenuto di affermare che "il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per tutte le notizie e le informazioni...utili all'espletamento del proprio mandato e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione". Lo stesso consesso ha, altresì, affermato che "dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto (cfr.art 43 c.2 del D.Lgs.267/2000) non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato" (Sez.V,10.5.2005, n.5879).

In merito, poi, ai limiti riconosciuti dall'ordinamento a tale facoltà, sempre il Consiglio di Stato ha precisato che, "d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (V Sezione, 2 settembre 2005, n.4471).

In ogni caso, l'accesso con l'acquisizione su supporto informatico è subordinato alla circostanza che il Comune sia dotato di idonei strumenti informatici.

Alla luce di quanto sopra, fermo restando che il diritto all'accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente il rilascio della documentazione nel tempo, ove necessario, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente:

contro

Resistente : Consiglio di Stato

Fatto

La professoressa ha proposto , in materia pensionistica , ricorso straordinario al Capo dello Stato e , non avendo il Ministero della Pubblica Istruzione provveduto ad inviare tempestivamente il ricorso istruito al Consiglio di Stato, ha depositato direttamente presso quest'ultimo il ricorso stesso.

La stessa , con istanza in data, ha chiesto l'accesso alla "relazione ministeriale datata" e "agli atti ad essa pertinenti" , inviata dal menzionato Ministero al Consiglio di Stato a corredo del ricorso.

Con nota del il Consiglio di Stato ha risposto che il ricorso "e' stato deciso.... ed è tuttora in corso di definizione" e che dell'accesso agli atti l'interessata "avrebbe potuto farne richiesta soltanto e direttamente all'Amministrazione che ha avviato il procedimento".

Avverso tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

La ricorrente ha diritto di accedere alla documentazione richiesta: infatti, come specificato nell'istanza, la sig.ra ha proposto ricorso straordinario e la relazione ministeriale, oggetto dell'istanza di accesso, la riguarda direttamente.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti, non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'art. 2 , comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 dispone che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

La relazione ministeriale, di cui si è detto, nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, è un documento amministrativo che fa parte di una catena procedimentale in movimento che si ferma con il provvedimento conclusivo. E, quindi, e' un atto intermedio destinato a non sostare presso l'autorità che l'ha formato, ma a proseguire verso l'autorità competente a formare l'atto conclusivo: come risulta implicitamente dalla stessa nota in data summenzionata, la citata relazione ministeriale, al momento della richiesta di accesso, si trovava presso il Consiglio di Stato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di finanza – Comando provinciale di

Fatto

Il sig., maresciallo capo della guardia di finanza, in data ha presentato ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa redatta nei suoi confronti per il periodo dal al All'esito negativo del ricorso, il maresciallo, in data, ha presentato richiesta di accesso alle controdeduzioni del compilatore e del primo revisore della scheda valutativa. La richiesta è stata accolta in parte dall'amministrazione con nota comunicata al il, essendo stato negato l'accesso all'allegato 1 costituito da una relata di notifica redatta dal ricorrente e da un successivo atto di notifica redatto da altri colleghi. Il parziale diniego veniva motivato dall'amministrazione in base al d.m. 29.10.1996, n. 603 (art. 4, comma 1, lettera i), che esclude dall'accesso alcune categorie di documenti relativi allo svolgimento del rapporto di servizio quando la loro ostensione possa pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità. Contro tale diniego parziale, il maresciallo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data, mettendo in rilievo che i contenuti dell'allegato in questione hanno giocato un ruolo decisivo nella valutazione negativa operata nei suoi confronti e, pertanto, la sua conoscenza costituisce presupposto indispensabile per adire la competente autorità giudiziaria.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso del maresciallo, in primo luogo, è relativa ad un documento che lo riguarda direttamente e per il quale si applica il disposto di cui all'articolo 10, l. n. 241/90, che, come è noto, disciplina il c.d. accesso endoprocedimentale. Quest'ultimo si ha nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso faccia riferimento a documenti relativi a procedimenti in grado di spiegare effetti diretti o indiretti in capo al richiedente l'accesso. L'unico limite all'accesso endoprocedimentale, derivante dall'espreso rinvio contenuto nella disposizione citata, concerne i casi di esclusione di cui all'articolo 24 della l. n. 241/90, dovendosi, per ciò che attiene direttamente all'interesse ad accedere, ritenere che esso sussista per il semplice fatto di essere parte del procedimento al cui interno si sono formati i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Nel caso di specie, nessun dubbio circa la sussistenza dell'interesse ad accedere in capo all'odierno ricorrente. L'esclusione parziale, d'altronde, è stata disposta in virtù di una disposizione contenuta nel regolamento disciplinante i casi di esclusione che, tuttavia, non sembra riferibile alla fattispecie in esame. Ed invero, consistendo l'allegato 1 in un documento (relata di notifica) redatto dallo stesso ricorrente, nessun pregiudizio sembra possa essere arrecato dalla sua ostensione agli interessi di cui al d.m. 29.10.1996, n. 603 e segnatamente alla prevenzione e repressione della criminalità. Pertanto, la scrivente Commissione accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza- Tenenza di

Fatto

Il Sig., maresciallo della Guardia di finanza in servizio presso la Tenenza di, in data ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed ottenere copia dei documenti contenuti nella propria cartella personale. In un primo momento l'amministrazione di appartenenza del richiedente ha inoltrato la richiesta al Comando di che, in data, ha consentito l'accesso al fascicolo personale. Tuttavia il maresciallo non ha effettuato l'accesso in quanto i documenti richiesti riguardavano la cartella personale detenuta alla Tenenza di e non il fascicolo personale in possesso del Comando di Pertanto, in data reiterava l'istanza di accesso all'amministrazione di appartenenza che, a sua volta, negava l'accesso con provvedimento del u.s., ritenendo la richiesta non supportata da adeguata motivazione e non giustificata dalla titolarità di un interesse qualificato ad accedere.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva che la ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, TAR Lazio, Sez. I quater, 10.03.2006, n. 1862.

Quindi, le ragioni del diniego opposte all'odierno ricorrente sono tutte destituite di giuridico fondamento, e il gravame deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Tribunale per i minorenni-

Fatto

La sig.ra, in servizio presso il Ministero della Giustizia con la qualifica di contabile ed assegnata al Tribunale per i minorenni di, in data ha presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione della richiesta con la quale era stata disposta nei suoi confronti la visita fiscale per un periodo di malattia di quattro giorni. In data, l'amministrazione negava l'accesso, motivando nel senso della carenza di interesse ad accedere al documento richiesto. Con nuova richiesta, datata, l'odierna ricorrente insisteva per l'accesso, motivando puntualmente sulla sussistenza di un interesse qualificato all'ostensione del documento richiesto. Non avendo ricevuto riscontro alla seconda richiesta, in data, la sig.ra chiedeva all'amministrazione resistente l'inoltro per via gerarchica del presente gravame che, tuttavia, non veniva effettuato dal Tribunale per i minorenni in quanto adempimento non previsto dalla normativa vigente. Pertanto, il successivo, la sig.ra ha presentato direttamente il ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso della sig.ra, invero, è relativa ad un documento che la riguarda direttamente e per il quale si applica il disposto di cui all'articolo 10, l. n. 241/90, che, come è noto, disciplina il c.d. accesso endoprocedimentale. Quest'ultimo si ha nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso faccia riferimento a documenti relativi a procedimenti in grado di spiegare effetti diretti o indiretti in capo al richiedente l'accesso. L'unico limite all'accesso endoprocedimentale, derivante dall'espreso rinvio contenuto nella disposizione citata, concerne i casi di esclusione di cui all'articolo 24 della l. n. 241/90, dovendosi, per ciò che attiene direttamente all'interesse ad accedere, ritenere che esso sussista per il semplice fatto di essere parte del procedimento al cui interno si sono formati i documenti oggetto dell'istanza di accesso. Sul punto, e per i motivi appena considerati, la motivazione opposta dall'amministrazione in occasione del primo diniego è destituita di giuridico fondamento, non essendovi dubbio sulla titolarità in capo all'odierna ricorrente di una situazione giuridica sufficientemente differenziata e qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Inoltre, il documento oggetto di richiesta di accesso sembra rientrare tra quelli afferenti il fascicolo personale della dipendente per i quali sia la giurisprudenza amministrativa che della scrivente Commissione ammettono pressoché senza limiti il diritto di accesso. In tal senso, *ex multis*, TAR Lazio Roma, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862: "Il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego con la precisazione che non vale ad annientare ovvero a sminuire la consistenza di tale diritto la circostanza che il dipendente sia stato collocato a riposo, atteso che, in seguito alla "cessazione" del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto interessato ad una ricognizione storica degli atti che lo

riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'amministrazione". Per i suesposti motivi, la scrivente Commissione accoglie il ricorso della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente: srl

contro

Resistente : Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici

Fatto

La s.r.l., costituita per esercitare attività di servizi ambientali e bonifiche, in base alla intermediazione di collaboratori della s.p.a., che hanno segnalato la ditta ".....", già cliente della, come proprietaria di un ramo di azienda in possesso delle categorie "..... - opere ed impianti di bonifiche e protezioni ambientali", ha acquistato tale ramo di azienda con rogito del, nel quale si è dato atto che il negozio era fondato sulla circostanza che alle menzionate categorie erano asservite tre specifiche attestazioni di regolare esecuzione da parte della ditta cedente.

Successivamente la ha esperito un procedimento, con il supporto fattivo dei menzionati collaboratori della, a seguito del quale quest'ultima le ha rilasciato l'attestazione n./.../.....

In data, la ha segnalato che alcune delle attestazioni dedotte dalla ditta "sarebbero risultate false". Con nota in data l'Autorità Lavori Pubblici ha convocato la ricorrente per la riunione del in ordine alle contestazioni denunciate.

Riferisce la ricorrente che nella medesima riunione del sono state istruite in sede dibattimentale "altrettante controversie", riguardanti fattispecie del tutto identiche, nelle quali altre aziende "sono risultate soggette ad analogo raggio".

A seguito dell'udienza del, l'Autorità ha deliberato, nei confronti della ricorrente, la revoca dell'attestazione n./.../..., sostituita dalla n./.../.... di cui si è detto, "nonché l'inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico di cui all'art.27 del DPR 34/2000". A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Autorità ha altresì chiarito che a carico della società doveva intendersi comminata l'ulteriore sanzione della "interdizione dal conseguimento di nuova attestazione prima del decorso di un anno dall'inserimento nel casellario informatico della notizia della revoca dell'attestazione".

Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso al TAR Lazio.

Con istanza in data, la ricorrente ha chiesto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici l'accesso ai seguenti documenti :

"1. «verbali dell'udienza tenutasi in data, e relativi al dibattimento in forza del quale è stato assunto il provvedimento di revoca;

2. verbali delle Riunioni del Consiglio di Codesta Autorità tenutesi il in procedimenti aventi ad oggetto fattispecie analoghe ed identico thema decidendum, condividendone tanto il profilo soggettivo (per il coinvolgimento della e del suo collaboratore sig.), che gli elementi oggettivi (per i motivi di declaratoria di illegittimità e revoca delle attestazioni e per le concrete modalità di svolgimento delle singole vicende esaminate);

3. le memorie difensive prodotte dalla S.p.A., tanto nel procedimento di cui al precedente punto 1, che di tutti i procedimenti di cui al punto 2;

4. i provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori emanati da codesta Autorità a carico della S.p.a., e relativi ad omissioni e/o inadempienze di cui la stessa si fosse resa autrice, con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2».

Avverso il silenzio serbato sull'istanza la società..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Il ricorso non risulta notificato ai controinteressati.

Diritto

Da quanto si evince nel ricorso, ed in assenza di deduzioni da parte dell'Amministrazione competente, risulta che l'Autorità, a seguito dell'udienza del, ha deliberato, nei confronti della ricorrente, la revoca dell'attestazione n., sostituita dalla n., nonché l'inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico di cui all'art.27 del DPR 34/2000, con le relative conseguenze di cui si è detto.

La società ha, quindi, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui al punto 1) dell'istanza di accesso, e cioè i «verbali dell'udienza tenutasi in data, e relativi al dibattimento in forza del quale è stato assunto il provvedimento di revoca».

Per quanto riguarda gli altri documenti oggetto dell'istanza di accesso, summenzionati e specificamente indicati nella narrativa in fatto, la Commissione osserva che i citati documenti riguardano altri soggetti, ed in particolare la società ed altre aziende coinvolte in procedimenti sanzionatori analoghi a quelli che hanno interessato la ricorrente.

L'art. 12 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso", dispone che "il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi... al ricorso sono allegati :.....b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati"la Commissione "dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4".

Non risulta a questa Commissione che il ricorso sia stato notificato ai controinteressati (e, cioè, la società ed altre aziende coinvolte in procedimenti sanzionatori analoghi): di conseguenza, il ricorso è inammissibile riguardo la richiesta di accesso di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'istanza di accesso in data della società

Si evidenzia comunque che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione; lo dichiara inammissibile per il resto.

Roma, 8 novembre 2007

Plenum del 22 novembre 2007

Parere n. 1)

Sig.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a delibera di giunta da parte di soggetto esponenziale di interesse diffuso.

Con nota del 22 Maggio 2006 il signor....., presidente di un Comitato Civico avente quale scopo statutario "la partecipazione popolare per concorrere all'attività della comunità" ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di accesso ad una delibera della Giunta municipale del Comune di, avente ad oggetto la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, denegato dall'amministrazione.

L'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Questa Commissione, con giurisprudenza costante, reputa che la norma, per il caso degli atti degli enti territoriali, enunci ed attribuisca, a differenza dei casi regolati dalla l. 241/90, diritto di accesso generalizzato ed a prescindere da qualsiasi presupposto legittimante, con la conseguenza che, in assenza delle condizioni ostative previste dalla stessa norma, l'accesso ai documenti in oggetto deve ritenersi consentito.

Roma, 22 Novembre 2007.

IL PRESIDENTE